

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Delega al Governo per la riforma del codice della navigazione

*Presentata il 21 ottobre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese il principale testo normativo che tuttora disciplina, tra l’altro, la navigazione marittima e interna, le competenze sul demanio marittimo, l’organizzazione e la struttura dell’autorità marittima, i contratti di utilizzazione della nave, il lavoro marittimo e nautico e le disposizioni relative al soccorso in mare, è il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Tuttavia, dall’epoca della sua promulgazione, sono profondamente cambiate la tecnica e l’economia del trasporto marittimo, con il gigantismo e la specializzazione navale, l’enorme diffusione di diverse forme di standardizzazione del carico, come ad esempio il trasporto mediante contenitori (*container*), il conseguente sviluppo di cicli di trasporto intermodali per via di mare e di terra, la riorganizzazione dell’industria del trasporto marittimo e intermodale attraverso

rilevantissimi fenomeni di concentrazione verticale e orizzontale a livello internazionale.

Parimenti, le nuove e complesse problematiche concernenti la gestione del demanio marittimo, anche con riferimento alle concessioni demaniali e al rispetto dei principi di concorrenza affermatasi in ambito comunitario, e l’accresciuta sensibilità su temi quali la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, la sicurezza della vita umana in mare e le condizioni del lavoro pongono problemi nuovi e complessi in ambiti che sono spesso oggetto di disciplina comunitaria e di accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia.

Mentre la parte del codice della navigazione relativa alla navigazione aerea è stata innovata dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, con le disposizioni correttive recate dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e i temi inerenti alla gestione dei porti ricadono sotto la disci-

plina della legge 28 gennaio 1994, n. 84, peraltro in corso di profonda revisione nelle sedi parlamentari, la parte relativa alla navigazione marittima soggiace ancora ad una disciplina obsoleta, considerato il periodo storico in cui il codice della navigazione è stato promulgato (anno 1942). Pertanto, esso non risponde più alle necessità che si sono sopra illustrate, in particolare a motivo del fatto che molta parte della sua normativa appare improntata a logiche autarchiche, con conseguente mancata aderenza alle prassi internazionali che dominano il settore del trasporto marittimo, alle quali la disciplina interna deve necessariamente adeguarsi, anche per armonizzarsi con le normative internazionali e comunitarie che si sono sviluppate in un quadro complessivo del tutto mutato rispetto al momento in cui il testo attualmente vigente del codice della navigazione è stato redatto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge conferisce al Governo la delega ad adottare entro un anno un decreto legislativo contenente la completa revisione delle disposizioni del codice della navigazione, nella parte relativa alla navigazione marittima e interna, e a provvedere al loro coordinamento con le norme relative alla navigazione aerea.

L'articolo 2 delinea i principi e criteri direttivi che dovranno essere osservati nell'adozione del decreto legislativo, con particolare riferimento alla revisione delle fonti del diritto della navigazione nel quadro normativo costituzionale e comunitario; alla revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi; all'individuazione dei

principi generali per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza; alla revisione dell'organizzazione e della struttura dell'amministrazione marittima e alla ripartizione delle competenze fra autorità marittima e autorità portuale; alla revisione della disciplina dell'esercizio dei servizi portuali alle navi e dei servizi marittimi, nel rispetto dei principi comunitari; alla revisione del regime amministrativo delle navi e della disciplina riguardante la proprietà e l'armamento della nave; alla revisione della normativa sul lavoro marittimo; alla revisione dei contratti di utilizzazione della nave e della disciplina dei contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; alla revisione delle disposizioni relative al soccorso in mare, al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi e alle avarie comuni; al coordinamento delle disposizioni processuali del codice della navigazione, delle disposizioni penali e delle sanzioni amministrative e disciplinari; alla revisione delle correlate disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, relativa alla navigazione aerea; all'individuazione degli aspetti da devolvere a regolamenti di attuazione.

L'articolo 3 autorizza il Governo al conseguente adeguamento e coordinamento delle disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione del codice della navigazione, prevedendo l'emanazione di nuovi regolamenti nei quali dovranno essere raccolte e organizzate le disposizioni contenute nei numerosi atti normativi di rango secondario che attualmente disciplinano la materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Delega al Governo per la riforma del codice della navigazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la completa revisione delle disposizioni della parte prima del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, relativa alla navigazione marittima e interna, nonché le disposizioni, formulate mediante modifiche e integrazioni al medesimo codice, necessarie per il coordinamento delle correlate norme della parte seconda del medesimo codice, relativa alla navigazione aerea, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie e del riparto costituzionale delle competenze legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni.

## ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi).*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina relativa alle fonti del diritto della navigazione, con particolare riferimento al quadro normativo costituzionale e comunitario;

b) revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi, anche mediante la loro ridefinizione, mantenendone la proprietà allo Stato e regolando l'assetto proprietario ai fini della loro tutela e dei procedimenti di demanializzazione e sde-

manializzazione nonché dei rapporti con la proprietà privata finitima;

*c)* precisazione delle competenze regionali per quanto attiene al demanio marittimo costiero, fatta eccezione per i beni demaniali marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale;

*d)* mantenimento allo Stato delle competenze sul demanio marittimo portuale, non devoluto all'amministrazione regionale, da esercitare mediante le Autorità portuali, come regolate dalla normativa speciale in materia;

*e)* determinazione dei principi generali per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime e individuazione dei procedimenti concessori relativi ai beni demaniali marittimi amministrati direttamente dagli organi dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, nonché regolamentazione dei rapporti concessori;

*f)* revisione e aggiornamento della struttura e dell'organizzazione dell'amministrazione marittima, sia centrale sia periferica, e della sua attività amministrativa secondo criteri di efficienza, di semplificazione e di trasparenza;

*g)* precisazione della ripartizione delle competenze tra l'Autorità portuale e l'Autorità marittima, ferme restando le competenze di quest'ultima in ordine alla sicurezza degli specchi acquei, nonché alla disciplina e all'organizzazione dei servizi tecnico-nautici e degli altri servizi portuali richiedenti l'uso di mezzi nautici;

*h)* revisione della disciplina relativa all'esercizio dei servizi portuali destinati alle navi (servizi tecnico-nautici) e dei servizi marittimi (servizi marittimi internazionali e servizi di cabotaggio) secondo criteri di efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria;

*i)* revisione del regime amministrativo delle navi e della polizia della navigazione, in armonia con le pertinenti disposizioni

di altre leggi, nonché revisione della disciplina pubblicistica e privatistica relativa alla proprietà e all'armamento della nave;

*l)* revisione della normativa concernente il lavoro marittimo, in conformità con la disciplina generale sul lavoro, e precisazione dei poteri e delle funzioni del comandante della nave e dell'equipaggio;

*m)* revisione del sistema dei contratti di utilizzazione della nave, con particolare riferimento ai contratti di locazione, di noleggio e di trasporto, nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, in conformità alle prassi commerciali, alla normativa internazionalmente uniforme e a quella comunitaria, nonché previsione di una disciplina specifica relativa ai contratti riguardanti le operazioni portuali;

*n)* revisione delle disposizioni relative al soccorso in mare, al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi, alle avarie comuni, ai privilegi, alle ipoteche e alle assicurazioni marittime, al fine di renderne la disciplina coerente con la normativa internazionalmente uniforme e con le prassi commerciali;

*o)* coordinamento delle disposizioni processuali del codice della navigazione con la normativa processuale civile vigente, al fine, tra l'altro, di conformare la normativa nazionale sul sequestro di nave a quella internazionalmente uniforme;

*p)* revisione delle disposizioni penali, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni disciplinari, al fine di armonizzarle con le vigenti discipline generali in materia;

*q)* revisione delle correlate disposizioni della parte aeronautica del codice della navigazione, al fine di armonizzarle con la disciplina introdotta ai sensi delle lettere precedenti per gli istituti del diritto della navigazione marittima, nel rispetto della normativa internazionalmente uniforme e comunitaria vigente e in coerenza con le prassi commerciali;

r) revisione della normativa relativa alla navigazione interna, informata ai principi stabiliti nelle lettere precedenti con riferimento alla navigazione marittima, nel rispetto delle competenze regionali in materia;

s) individuazione degli aspetti che dovranno essere devoluti a norme regolamentari di attuazione.

### ART. 3.

*(Adeguamento dei regolamenti di esecuzione e di attuazione).*

1. Il Governo, a seguito dell'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, provvede all'adeguamento delle disposizioni di esecuzione e di attuazione del codice della navigazione, mediante l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, incorporandovi le disposizioni contenute nel regolamento per la navigazione aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nel regolamento per la navigazione interna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e nel regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte II, del codice della navigazione, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, nonché in altri atti regolamentari attuativi del medesimo codice, e procedendo al necessario coordinamento.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0014820\*